



Automobile Club d'Italia



ACCORDO QUADRO

TRA

Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, alla via Marsala, 8, nella persona del -, con sede in Roma, via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata (nel prosieguo, anche "ACI");

E

Gestione Navigazione Laghi con sede in via Ludovico Ariosto, 21 Milano, C.F. 00802050153, rappresentato dal Dott. Donato Liguori, Gestore Governativo, munito dei necessari poteri di stipula del presente atto, (nel prosieguo anche "Navigazione Laghi");

VISTI

1. la legge Legge n.614 del 18 luglio 1957 concernente l'istituzione dell'Ente Governativo "Gestione Navigazione Laghi";
2. il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.13 del 20.01.2022 che conferisce al Dott. Donato Liguori l'incarico di Gestore Governativo dell'Ente Gestione Governativa Navigazione Laghi,
3. il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
4. la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
5. il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
6. il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 che assegna alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e in particolare gli interventi a titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS);



Automobile Club d'Italia



PRESO ATTO CHE:

1. le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;
3. il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), all'art. 5, comma 6, con disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4631/2017, che cita le sentenze della CGUE nelle cause C- 159/11, C-564/11, C- 386/11 e C-352/12), prevede l'esclusione dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici degli accordi che stabiliscono o realizzano una cooperazione, tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
4. in particolare, la norma sopra citata prevede che agli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche non si applichino le previsioni del codice purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

PREMESSO, inoltre, CHE:

1. l'ACI, nella qualità di ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con delibera del Comitato esecutivo del 20 febbraio 2019, ha istituito una Struttura di missione denominata "Struttura Progetti Comunitari Automotive e per il Turismo", al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo. La Struttura, inoltre, fornisce supporto ai Partner istituzionali nello



Automobile Club d'Italia



svolgimento delle attività e nell'applicazione delle procedure tecnico-amministrative relativamente alle attività e linee d'intervento di interesse comune interloquendo con le Autorità di Gestione e/o gli Uffici delle Direzioni Generali, competenti ratione materiae, delle Istituzioni nazionali e comunitarie;

2. l'ACI ha già in essere molteplici accordi con pubbliche amministrazioni afferenti attività analoghe o similari a quelle oggetto del presente accordo, quali:

- a. accordo stipulato il 30/10/2021 con il Ministero del Turismo per attività, iniziative innovative e servizi digitali volti alla valorizzazione dell'immagine unitaria dell'Italia e delle risorse turistiche del Paese, attraverso la promozione del patrimonio culturale e storico e degli eventi sportivi automobilistici;
- b. accordo stipulato il 24/06/2022 con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per iniziative di collaborazione per lo svolgimento di specifiche azioni volte a sviluppare studi e ricerche, nonché campagne di promozione nazionale dei prodotti della pesca ai sensi del Reg.(UE) n.508/2014.
- c. accordo stipulato il 11/03/2022 con Tribunale di Palermo per attività di sensibilizzazione per la prevenzione della incidentalità stradale dei giovani, causata anche dall'abuso di alcool e stupefacenti, diffondendo la conoscenza delle norme del codice della strada nonché le relative conseguenze penali e/o amministrative;
- d. accordo stipulato il 12 novembre 2020 con il Ministero dell'istruzione per attività di formazione per le istituzioni scolastiche su sicurezza, sostenibilità della mobilità, riduzione delle incidentalità e inquinamento ambientale;
- e. accordo stipulato il 14 novembre 2019 con l'Agenzia per la Coesione Territoriale per trasferimento di buone prassi, progettazione e gestione interventi per enti pubblici locali;
- f. accordo stipulato il 10 ottobre 2019 con il Segretariato Generale della Difesa per la gestione di programmi e/o interventi di ricerca e studi, a valere sui fondi comunitari;
- g. accordo stipulato il 7 agosto 2020 con InvestItalia, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricata di coordinare le politiche intergovernative in materia di investimenti pubblici e privati;
- h. accordo stipulato il 30 gennaio 2020 con il Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET);
- i. accordo stipulato il 4 dicembre 2020 con il Comando generale dei Carabinieri, che definisce cinque aree prevalenti di collaborazione: la promozione di iniziative a favore dei giovani in tema di diffusione della cultura della sicurezza stradale, da veicolare anche tramite social network; la realizzazione di corsi, stage e giornate di sensibilizzazione per la formazione alla guida sicura; l'organizzazione di conferenze e incontri su tematiche di interesse comune con finalità educative e divulgative; l'analisi e lo studio dei fenomeni connessi alla mobilità



Automobile Club d'Italia



stradale; l'utilizzo dei fondi strutturali ed europei;

3. l'ACI conferma di svolgere sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività oggetto del presente accordo.

SI CONVIENE

ART. 1 (Premessa)

1. La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 (Oggetto dell'accordo)

1. Il presente Accordo disciplina e regola la collaborazione tra le Parti per la valorizzazione dei territori dei tre più importanti laghi navigabili italiani, il Lago Maggiore, il Lago di Garda e il Lago di Como. Le attività prevedono iniziative e servizi nei seguenti ambiti:

a) promozione dell'immagine e delle risorse turistiche e supporto alla commercializzazione dei prodotti turistici attraverso le rispettive reti territoriali;

b) promozione dell'identità dei territori che si affacciano sui tre laghi attraverso la ricerca e la divulgazione di percorsi turistici ed enogastronomici che offrano al fruitore un'esperienza completa del territorio nazionale;

c) promozione del patrimonio culturale e storico anche attraverso la valorizzazione degli eventi sportivi automobilistici e del motorismo storico;

d) sviluppo di piattaforme tecnologiche e soluzioni informatiche;

e) Procedure di adesione ai progetti europei in ambito turistico e di accesso ai relativi fondi per lo sviluppo;

f) Utilizzo della sede di Bruxelles di ACI per rendere più incisive le azioni legate a progetti europei;

g) Attività connesse ed accessorie a quelle dei precedenti commi che consentano il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

2. Le parti si impegnano a definire specifici accordi attuativi per la realizzazione di attività e iniziative di cui al comma 2 del presente articolo.



Automobile Club d'Italia



ART. 3 **(Impegni delle Parti)**

1. Le Parti convengono sull'opportunità di valorizzare il proprio know-how, le proprie risorse e i propri strumenti, al fine di perseguire gli scopi indicati nel precedente art. 2.
2. Le Parti si impegnano a veicolare e a diffondere l'informazione sulle rispettive attività, servizi ed iniziative a carattere istituzionale.
3. Le Parti si impegnano a sviluppare sinergie e forme di collaborazione al fine di realizzare anche in forma congiunta azioni e iniziative di Comunicazione per la valorizzazione dei territori oggetto del presente Accordo.

ART. 4 **(Accordi attuativi)**

1. La collaborazione tra Navigazione Laghi e ACI sarà svolta in ragione e rispondenza ad appositi accordi attuativi ed eventuali allegati tecnici, nei quali saranno individuati gli obiettivi, l'oggetto, i rispettivi ruoli, le attività, le rispettive responsabilità, le figure professionali e il piano/programma di attuazione, anche temporale, nonché i termini e le condizioni del riconoscimento degli eventuali rimborsi di cui al successivo art. 7.
2. ACI si impegna a svolgere le attività di cui al presente Accordo anche mediante l'utilizzo di Società collegate/controllate e/o Enti pubblici con i quali ha sottoscritto accordi di collaborazione istituzionale.
3. Per l'esecuzione di ogni accordo attuativo l'ACI nominerà un responsabile delle attività, che avrà il compito di interagire con il responsabile dell'accordo attuativo per Navigazione Laghi, all'uopo nominato da quest'ultima.

ART. 5 **(Durata)**

1. Il presente accordo avrà durata di tre anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato solo mediante nuovo accordo da formalizzarsi necessariamente per iscritto tra le Parti.

ART. 6 **(Recesso)**

1. È espressamente riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dal presente accordo a mezzo di comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
2. La scadenza del presente accordo, anche a seguito del recesso di cui al precedente capoverso, non influirà comunque sulla validità ed efficacia dei singoli accordi attuativi di cui al precedente art. 4 già



Automobile Club d'Italia



perfezionati, dei quali saranno garantiti la regolare attuazione e conclusione sino alla scadenza dagli stessi previsti.

ART. 7

(Risorse economiche e rimborsi)

1. La collaborazione tra il Navigazione Laghi e l'ACI verrà svolta a titolo non oneroso.
2. Le parti potranno comunque prevedere, nei singoli accordi attuativi di cui al precedente art. 4, meri rimborsi per le spese per la realizzazione delle attività ivi previste sostenute in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge, ivi comprese le disposizioni in materia di contratti pubblici e selezione di personale esterno alla pubblica amministrazione, dietro rendicontazione a costi reali.
3. In nessun caso potranno essere richieste dall'ACI o ammesse a rimborso da Navigazione Laghi spese generali, ancorché correlate alle sedi centrale o periferiche che l'ACI dovesse mettere a disposizione di Navigazione Laghi per e nello svolgimento delle attività di collaborazione di cui ai singoli accordi attuativi.
4. Gli effettivi rimborsi spese da corrispondere saranno determinati dalla compensazione di quelli dovuti da ciascuna delle Parti.
5. I rimborsi di cui al presente articolo, per come specificamente definiti nei singoli accordi attuativi, saranno disposti entro sessanta giorni dalla presentazione di una relazione delle attività espletate e della relativa specifica e regolare rendicontazione, previa positiva valutazione e certificazione a cura dell'altra parte.

ART. 8

(Referenti)

1. I referenti per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo sono: per Navigazione Laghi il Direttore delle Relazioni Esterne, Affari istituzionali e Comunicazione e per ACI il Direttore *pro tempore* della Struttura Progetti Comunitari Automotive e per il Turismo.

ART. 9

(Copertura assicurativa)

1. Salvo i casi di dolo o colpa grave, l'ACI è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di Navigazione Laghi, ivi compresi eventuali consulenti e collaboratori del medesimo Ente governativo, durante l'eventuale permanenza presso i locali delle sedi centrale o periferiche dell'ACI.
2. Salvo i casi di dolo o colpa grave, Navigazione Laghi è sollevato da parte sua da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'ACI durante l'eventuale



Automobile Club d'Italia



permanenza presso i locali di Navigazione Laghi.

3. Le coperture assicurative sono garantite da Navigazione Laghi per quanto riguarda il personale di quest'ultimo e dall'ACI per quanto riguarda il personale dell'ACI medesimo e Società collegate.

ART. 10 (Riservatezza)

L'ACI si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e da terzi che su incarico di questi ultimi o dello stesso ACI partecipino alle attività di cui al presente accordo e ai singoli accordi attuativi la massima riservatezza su qualsiasi dato e informazione confidenziali in qualsiasi modo forniti da Navigazione Laghi o comunque acquisiti nel corso delle attività.

ART. 11 (Utilizzo dei risultati)

In mancanza di altre indicazioni puntuali menzionate negli accordi attuativi di cui all'art. 4, i risultati delle attività svolte in esecuzione del presente accordo o dei singoli accordi attuativi potranno essere utilizzati da entrambe le Parti per fini istituzionali, inclusi quelli di pubblicazione scientifica, ma salvaguardando comunque ogni informazione confidenziale riguardante Navigazione Laghi.

ART. 12 (Consenso al trattamento dei dati)

Ai sensi e per gli effetti del presente Protocollo di intesa le Parti sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle attività regolate dal Protocollo di intesa medesimo, secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

ART. 13 (Sottoscrizione digitale)

Il presente accordo, compilato in forma di scrittura privata, viene sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

Il Presidente

Il Gestore Governativo